Pubblicato il 24/10/2022

N. 02812/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero Interno (Ufficio Territoriale del-OMISSIS- – Sportello Unico per l'Immigrazione), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale coma da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione:

del decreto emesso dalla Questura di Catania in data 26/5/2022 di rigetto della dichiarazione di emersione lavoro irregolare e del diniego di rilascio del permesso per attesa occupazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell'istanza di regolarizzazione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, presentata dal datore di lavoro e motivata in ragione della circostanza che la società avrebbe esibito fatture attive e passive per gli anni 2019 e 2020 che dimostrano un volume d'affari "disallineato" rispetto alle retribuzioni che la società avrebbe dovuto elargire per lo stesso periodo.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, violazione dell'art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, atteso che la normativa citata consente l'emersione del lavoro irregolare dei lavoratori privi di permesso di soggiorno. Nel caso di specie la società datrice di lavoro ha dimostrato un volume di affari (fatturato attivo) di oltre 500.000,00 euro, il che non consente alla p.a. di rigettare l'istanza di regolarizzazione, quanto meno sotto il profilo della concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria e documenti, insistendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza camerale del giorno 6 ottobre 2022 il Collegio ha ritenuto – dando avviso di ciò alle parti presenti in udienza - di poter definire la causa con sentenza in forma semplificata, da adottare ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato e va accolto come da precedenti in materia di questa sezione (cfr. ex multis, sentenza n. -OMISSIS-).

Quanto al quadro normativo secondario di riferimento:

- l'art. 103, c. 6, del d.l. n. 34/2020 ha rimesso ad apposito d.m. la fissazione dei "limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro".

- l'art. 9 d.m. 27/05/2020 dispone: al c. 1, che "l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui …"; al c. 4, primo periodo, che "In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello Unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale … la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; al c. 4, secondo periodo, che: "Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.";

- la circolare prot. n. 1395 del 30/05/2020 del Ministero dell'Interno – Dip. Per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha previsto, poi, che "per il lavoro subordinato il reddito imponibile o fatturato, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, debba essere non inferiore a 30.000,00 € annui". La predetta circolare ha specificato inoltre che "qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all'I.T.L., ai sensi dell'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. 394/99 e, in ogni caso, le istanze presentate potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui";

- l'art. 30 bis, c. 8, d.p.r. n. 394/1999, recita, infine: "Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall' articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza".

Orbene dal quadro normativo sopra riportato emerge come correttamente il legislatore con l'art. 103 d.l. n. 34/2020, abbia inteso perseguire l'interesse alla regolarizzazione degli stranieri privi di permesso di soggiorno, i quali svolgono la propria prestazione d'opera secondo le forme del lavoro subordinato senza un regolare contratto, passando attraverso una verifica della capacità dell'impresa istante di dimostrare la solidità aziendale e, conseguentemente, la veridicità delle dichiarazioni rese e ciò al fine di poter stipulare un regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di categoria applicabili.

La normativa di riferimento è però chiara nel fissare una soglia minima di 30.000,00 euro di fatturato riferita al bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza.

Nel caso di specie l'istanza è stata presentata dal datore di lavoro nel 2020 e il fatturato, per l'anno 2019, è stato pari a Euro 82.235,00 e quindi superiore ai minimi di legge.

La p.a. non poteva quindi motivare il rigetto dell'istanza di regolarizzazione sulla base del rilievo di un presunto "disallineamento" del fatturato della società rispetto alle retribuzioni dei lavoratori, posto che per fare ciò avrebbe dovuto almeno indicare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, l'importo delle retribuzioni ad essi spettanti (ed in particolare ai lavoratori per i quali è stata presentata istanza di regolarizzazione). Né la p.a. può solo "ventilare" che i rapporti di lavoro siano fittizi, essendo onere della stessa, assumere posizioni chiare e motivate, in presenza dell'indicazione di precisi elementi in punto di fatto.

Ne consegue che nel caso di specie il provvedimento risulta viziato per travisamento dei fatti e va annullato.

L'effetto conformativo che ne consegue consiste nell'obbligo, del competente Sportello Unico per l'immigrazione (avvalendosi dell'ausilio dell'Ispettorato del lavoro), di riesaminare l'istanza di emersione alla luce dei principi espressi in motivazione e di rideterminarsi con nuovo provvedimento scevro dei vizi denunciati.

La parziale novità delle questioni trattate e il limitato accoglimento del gravame, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

Quanto alla decisione dell'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, essa va rinviata a nuova camera di consiglio che verrà fissata in esito all'espletamento degli adempimenti istruttori disposti in via provvisoria dalla Commissione gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della competente Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di comunicare alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato che la competenza per la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio spetta ora alla IV sezione del T.a.r. Catania e manda anche di verificare che sia acquisita al fascicolo telematico del ricorso, copia integrale dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con tutti gli allegati e successivamente la documentazione che verrà prodotta dal ricorrente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente, Estensore

Emanuele Caminiti, Referendario

Pierluigi Buonomo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.